



PROVINCIA DI VERONA

# REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 18 giugno 2003  
modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 111 del 7 dicembre 2005  
modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 16 maggio 2018*

# INDICE

## PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

<a href="#">Art.1</a> Ambito di applicazioni .....	pag.	3
<a href="#">Art.2</a> Definizioni .....	»	3
<a href="#">Art.3</a> Finalità del trattamento .....	»	3
<a href="#">Art.4</a> Modalità di trattamento .....	»	4
<a href="#">Art.5</a> Trattamento in violazione .....	»	4
<a href="#">Art.6</a> Titolare del trattamento .....	»	4
<a href="#">Art.7</a> Responsabile della protezione dati .....	»	5
<a href="#">Art.8</a> Organizzazione del titolare e autorizzati al trattamento .....	»	6
<a href="#">Art.9</a> Responsabili esterni del trattamento .....	»	6
<a href="#">Art.10</a> Registro delle attività di trattamento .....	»	7
<a href="#">Art.11</a> Misure di sicurezza del trattamento .....	»	7
<a href="#">Art.12</a> Informazioni all'interessato .....	»	8
<a href="#">Art.13</a> Divieti di comunicazione e diffusione .....	»	8
<a href="#">Art.14</a> Valutazione d'impatto sulla protezione dati (DPIA) .....	»	9
<a href="#">Art.14- bis</a> Violazione dei dati personali .....	»	10

## PARTE II – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

<a href="#">Art.15</a> Ambito applicativo.....	»	10
<a href="#">Art.16</a> Trattamento dei dati sensibili e giudiziari.....	»	11
<a href="#">Art.17</a> Riferimenti normativi.....	»	11
<a href="#">Art.18</a> Rinvio.....	»	11

## SCHEDE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, le procedure e le misure per il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati ed archivi gestiti e utilizzati dalla Provincia, in forma informatizzata e non, in attuazione della disciplina comunitaria e nazionale.

### **Art.2**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
  - a) per “Provincia”: la Provincia di Verona;
  - b) per “titolare”: la Provincia di Verona;
  - c) per “autorizzati”: i dipendenti della Provincia incaricati del trattamento di dati e di accedere e gestire banche dati dell’ente;
  - d) per “responsabili”: i soggetti esterni, incaricati o appaltatori o concessionari, che assumono gli obblighi previsti dal Regolamento e dal Codice;
  - e) per “sub-responsabili”: i soggetti nominati come tali dal “responsabile” a seguito autorizzazione del Titolare;
  - f) per “RPD”: il Responsabile della Protezione Dati;
  - g) per “dati sensibili”: equivalgono alle “categorie particolari di dati personali” previste nel Regolamento;
  - h) per “Garante”: il Garante per la protezione dei dati personali;
  - i) per “Codice”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  - j) per “Regolamento” o “RGPD”: il Regolamento europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (General Data Protection Regulation)
  - k) per “legge”: il Regolamento, il Codice e le altre fonti di rango primario dell’ordinamento, disciplinanti la materia del trattamento dei dati personali;
  - l) per “valutazione dell’impatto del trattamento” o “DPIA”: la valutazione dell’impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 35, RGDP;
  - m) per “data breach”: la violazione dei dati personali.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni del RGPD e, per quanto vigenti, del Codice.

### **Art.3**

#### **Finalità del trattamento**

1. La Provincia provvede al trattamento dei dati personali soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative europee, nazionali e provinciali.
2. In particolare, i trattamenti sono compiuti per le seguenti finalità generali:

- a) esecuzione di attività di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri, come corrispondenti alle funzioni proprie o esercitate dalla Provincia, anche in materia di servizi pubblici, formativi, informativi, assetto ed utilizzazione del territorio;
  - b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Provincia, anche in connessione ai procedimenti, ivi compresi quelli sanzionatori, che gestisce;
  - c) l'esecuzione di un contratto (anche di lavoro subordinato) o un accordo con soggetti interessati;
  - d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.
3. La finalità del trattamento è connessa alla fonte normativa che lo disciplina. Nel *registro delle attività di trattamento* sono indicate le finalità particolari sottese ai trattamenti.

#### **Art.4** **Modalità di trattamento**

1. I dati personali sono trattati dalla Provincia con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, secondo quanto dettagliato nel *registro delle attività di trattamento* e nella documentazione attuativa del presente regolamento.
2. *(abrogato)*.

#### **Art.5** **Trattamento in violazione**

1. I dati personali trattati in violazione della relativa disciplina non possono essere utilizzati.
2. *(abrogato)*.

#### **Art.6** **Titolare del trattamento**

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia nel suo complesso. Il Titolare assicura compiti e attività previste dal Regolamento e dal Codice.
2. L'articolazione organizzativa della Provincia e la formulazione degli incarichi assicurano le funzioni del titolare.
3. Il Titolare, tramite la propria complessiva articolazione:
  - a) nomina il *Responsabile della protezione dei dati*;
  - b) nomina quali *Responsabili del trattamento* i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto della Provincia;
  - c) assicura l'assolvimento delle proprie competenze creando adeguata articolazione interna, e garantendo risorse economiche, di personale, informatiche e formative.
4. Il direttore generale e i dirigenti propongono gli interventi necessari per l'attuazione delle misure in materia di trattamento nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e organizzativa,

previa apposita analisi della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione rapportati alle capacità di bilancio e organizzative e all'analisi delle priorità.

## **Art.7** **Responsabile della protezione dati**

1. Il Responsabile della protezione dei dati è alternativamente individuato dal titolare:
  - a) all'interno: tra uno dei dirigenti della Provincia o funzionari titolari di posizione organizzativa, al quale devono essere assicurate idonee risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
  - b) all'esterno, a seguito procedura selettiva:
    - b.1) in un professionista incaricato;
    - b.2) in un operatore economico, tramite un esperto dallo stesso specificamente designato sin dalla procedura di affidamento.
2. Il RPD è incaricato dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, oltre a quelli specificamente assegnati dal titolare, quali:
  - a) monitoraggi, mappature dei processi, rilevazioni;
  - b) iniziative formative rivolte a dipendenti della Provincia e a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche del territorio provinciale;
  - c) creazione di registri o loro implementazione, sulla base delle indicazioni del titolare;
  - d) digitalizzazione o informatizzazione del registro, se del caso anche fornendo relativo applicativo informatico;
  - e) tenuta del registro, e sua integrazione o modifica, su indicazione del titolare;
  - f) supporto agli uffici, anche in ordine a riscontri procedurali, ove sia necessario bilanciare il diritto alla privacy con il diritto all'accesso di qualsiasi tipologia;
  - g) promozione dell'adesione ad un codice di condotta o all'acquisizione di una certificazione in materia di trattamento;
  - h) analisi, anche complesse, sui livelli di protezione dei dati, anche in rapporto agli strumenti di trattamento digitale;
  - i) promozione incontri periodici, supportando il titolare, anche nelle relazioni con i responsabili esterni.
3. Il Responsabile della Protezione rapporta lo svolgimento della propria funzione a linee guida, pareri, circolari, atti del Garante, e ad eventuali sopraggiunte fonti normative, e si adegua alle migliori prassi tecniche e amministrative.
4. Il RPD è tempestivamente e adeguatamente coinvolto nelle questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine, il RPD partecipa alle riunioni periodiche di coordinamento che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali.

5. Il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione.
6. Nello svolgimento dei compiti affidatigli, il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo, oltre che delle informazioni rese disponibili dal titolare, anche in merito alle risorse effettivamente finanziarie, organizzative e umane e ai tempi per metterle a disposizione. In tal senso il RPD:
  - a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati;
  - b) definisce un piano annuale delle attività che indichi, in relazione alle aree a maggior rischio in termini di protezione dati, un ordine di priorità degli interventi da comunicare al Titolare, sempre tenendo conto delle risorse disponibili.

## **Art. 8**

### **Organizzazione del titolare e autorizzati al trattamento**

1. Il titolare assicura una organizzazione interna idonea a garantire la funzione prevista dalla Legge, anche tramite i propri strumenti di programmazione generale (DUP) e gestionale (PEG e piano degli obiettivi).
2. Il Presidente della Provincia è competente ad adottare gli atti attuativi del presente regolamento, ivi compresa l'istituzione del registro del Titolare.
3. Il direttore generale, o ove non nominato il Segretario generale è competente a coordinare le attività trasversali volte ad assicurare una organizzazione del titolare tale da garantire l'assolvimento dei compiti attribuitigli dalla legge.
4. I dirigenti:
  - a) affidano gli incarichi di responsabile del trattamento, nell'ambito dei procedimenti gestiti, e autorizzano l'eventuale nomina di sub-responsabili;
  - b) autorizzano i dipendenti delle proprie strutture al trattamento dei dati personali delle banche dati esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza, e loro stessi assumo la veste di autorizzati;
  - c) adottano atti e istruzioni operative concernenti le proprie strutture, che non siano di competenza del Presidente e del direttore generale.

## **Art. 9**

### **Responsabili esterni del trattamento**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare. La disciplina ed il livello di responsabilità sono contenuti in apposita convenzione o contratto o incarico o documenti ai quali gli stessi fanno rinvio.

2. L'eventuale nomina da parte dei responsabili di sub-responsabili del trattamento, è soggetta ad autorizzazione del titolare, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario. L'autorizzazione può essere negata nel caso in cui il soggetto designato come sub-responsabile non dia sufficienti garanzie sul corretto trattamento.
3. Il trattamento dei dati da parte dei responsabili o sub-responsabili può essere assicurato solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile o sub-responsabile stessi.
4. *(abrogato)*.

#### **Art. 10** **Registro delle attività di trattamento**

1. Il titolare del trattamento istituisce e aggiorna il *Registro delle attività di trattamento*, con i contenuti minimi previsti dalla Legge. Nel Registro possono essere inserite ulteriori informazioni rispetto a quelle minime previste dal Regolamento e dal Codice.
2. Il Registro è tenuto in forma telematica dal Titolare e/o dal soggetto dallo stesso delegato.
3. Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro, di digitalizzarlo e di integrarlo secondo le istruzioni impartite.

#### **Art.11** **Misure di sicurezza del trattamento**

1. Le misure di sicurezza sono determinate in relazione alle potenzialità organizzative della Provincia, al livello di sviluppo tecnologico da essa acquisito, alle funzioni da assicurare e ai trattamenti da compiere.
2. Il titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche della probabilità del rischio e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Il responsabile dell'ufficio informatica, cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo interno, ed i dirigenti, nell'ambito delle articolazioni organizzative cui sono preposti, in base alle risorse assegnate, in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, adeguano le disposizioni organizzative e le modalità di attuazione delle misure di sicurezza, alle disposizioni normative.
4. In fase attuativa, nella descrizione delle misure di sicurezza, vengono fornite le ragioni delle scelte, in un'ottica di costi (organizzativi e finanziari) e benefici (correlati alla tipologia del trattamento e del dato trattato), e prospettate le fasi e i tempi per l'implementazione delle stesse.
5. Le misure di sicurezza ricomprendono
  - a) misure tecniche, di tipo informatico o tecnologico;
  - b) organizzative, di tipo procedurale o materiale.
6. Fra le misure tecniche rientrano:

- a.1. pseudonimizzazione;
- a.2. protezione informatica di dati e sistemi:
  - cifratura: tecnica di protezione crittografica dei dati rilevante per minimizzare i rischi incombenti soprattutto in caso di accesso abusivo e perdita di dati;
  - misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali, comprese altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) - adottati per il trattamento di cui trattasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complesso.
- a.3. sistemi di autenticazione;
- a.4. sistemi di allarme e rilevazione logistica:
  - misure antincendio;
  - sistemi di rilevazione di intrusione;
  - sistemi di sorveglianza;
  - sistemi di protezione con videosorveglianza.
- 7. Fra le misure organizzative di sicurezza rientrano:
  - b.1. la minimizzazione;
  - b.2. l'impiego di idonee armadiature e cassettiere;
  - b.3. le buone pratiche per non lasciare visibili dati personali sui luoghi di lavoro;
  - b.4. sistemi di autorizzazione (all'ingresso in luoghi o all'impiego di documenti).
- 8. Vengono progressivamente introdotte procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 9. L'introduzione di misure di sicurezza avviene in una logica di progressivo sviluppo, partendo dallo stato esistente, e stabilendo misure di miglioramento, rapportate alla limitatezza delle risorse finanziarie, informative, tecnologiche e di personale.
- 10. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico correlati al codice.

## **Art.12**

### **Informazioni all'interessato**

1. La Provincia deve rendere ad ogni interessato, mediante la cosiddetta informativa, all'atto della registrazione dei dati e comunque non oltre il primo contatto con lo stesso, le informazioni previste dalla normativa. Nell'informativa sono indicati gli estremi identificativi del titolare, il nominativo del responsabile del trattamento con l'esatto indirizzo del sito web da cui è conoscibile l'elenco aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa è depositata presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico della Provincia e pubblicata sul sito web -[www.provincia.vr.it](http://www.provincia.vr.it)- alla voce "privacy", della pagina iniziale del portale della Provincia.



**Art.13**  
**Divieti di comunicazione e diffusione**

1. La comunicazione e diffusione sono vietate:
  - con riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, oppure sia scaduto il termine previsto per la loro conservazione;
  - per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prevista.
2. E' ammessa la comunicazione o diffusione dei dati, in conformità alla legge, richieste da forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza od altri soggetti pubblici per finalità di difesa e sicurezza dello Stato.

**Art. 14**  
**Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**

1. Nel caso di trattamenti soggetti a valutazione di impatto, rimangono efficaci le modalità di trattamento e le valutazioni di impatto svolte dal titolare prima dell'adeguamento del presente regolamento alla normativa comunitaria, a prescindere dal documento nel quale sono contenuti, ferma la necessità di loro aggiornamento ove ne vengano mutate caratteristiche o contenuti.
2. Fermo restando quanto indicato dalla legge, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono specificati in documenti attuativi del presente regolamento.
3. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:
  - se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, RGDP;
  - se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA; in questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
  - se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
  - se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta;
  - per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RDP e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica.
4. Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA a soggetto esterno.
5. Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA.
6. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi fornisce supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA, ove sia interessato il sistema informativo.

**Art. 14 bis**  
**Violazione dei dati personali**

1. Per violazione dei dati personali (in seguito “data breach”) si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Ente.
2. Si individuano, tra rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, i seguenti:
  - danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
  - perdita del controllo dei dati personali;
  - limitazione dei diritti, discriminazione;
  - furto o usurpazione d’identità;
  - perdite finanziarie e danno economico;
  - decifratura della pseudonimizzazione;
  - perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
3. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi.
4. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati “elevati” quando la violazione può, a titolo di esempio:
  - coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
  - riguardare categorie particolari di dati personali;
  - comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi;
  - comportare rischi imminenti e con un’elevata probabilità di accadimento;
  - impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni.

**PARTE II – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

**Art.15**  
**Ambito applicativo**

1. La seguente Parte del regolamento, in attuazione del codice, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Provincia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

**Art.16**  
**Trattamento dei dati sensibili e giudiziari**

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196, le tabelle che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo n. 196/2003 (articoli 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. *(abrogato)*
4. *(abrogato)*

**Art.17**  
**Riferimenti normativi**

1. *(abrogato)*
2. *(abrogato)*

**Art. 18**  
**Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative, oltre a quelle del Codice, in relazione alle norme vigenti. Il presente regolamento è strumento normativo cedevole rispetto alle disposizioni normative comunitarie e nazionali.
2. *(abrogato)*

## **SCHEDE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

<a href="#">Scheda 1</a> - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, enti, istituzioni ed aziende collegate.....	3
<a href="#">Scheda 2</a> - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere l'attività lavorativa.....	6
<a href="#">Scheda 3</a> - Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni.....	8
<a href="#">Scheda 4</a> - Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi provinciali.....	10
<a href="#">Scheda 5</a> - Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione.....	12
<a href="#">Scheda 6</a> - Attività di controllo e vigilanza in materia ambientale effettuata dai corpi di polizia provinciale, dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e uffici preposti.....	14
<a href="#">Scheda 7</a> - Attività in materia di sicurezza stradale effettuate dai corpi di polizia provinciale.....	17
<a href="#">Scheda 8</a> - Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi.....	19
<a href="#">Scheda 9</a> - Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di predisposizione dei piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile.....	22
<a href="#">Scheda 10</a> - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione.....	23
<a href="#">Scheda 11</a> - Attività riguardanti gli istituti di democrazia diretta.....	24

## Scheda 1

### Denominazione del trattamento:

**Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, enti, istituzioni ed aziende collegate.**

### Fonte normativa

- Codice Civile (artt. 2094-2134);
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- CCNL vigente e applicabile;
- Contratto collettivo decentrato di ogni singolo ente;
- Legge 12 marzo 1999, n.68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461 *“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”*;
- Decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- Legge 08 marzo 2000, n. 53 *“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell’amministrazione digitale”*.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 *Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche.*
- Legge 7 febbraio 1990, n.19 *“Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti”*;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 *“Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”*; aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo 26 Agosto 2016, n.179 e legge 22 Maggio maggio 2017 n.81
- Legge 11 agosto 2014, n. 125 *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*; aggiornato con decreto legislativo 13 aprile 2017 n 66 *‘Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107’*
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n.15 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
- Legge 11 maggio 2004, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento”;
- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 *Codice dell'ordinamento militare*
- Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.*
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Legge regionale del Veneto” aggiornamento con Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” e Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*
- Legge 6 novembre 2012 n.190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 (BUR n. 103/2015) *Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*
- Legge regionale del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016) *collegato alla legge di stabilità regionale 2017*
- Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato

### Tipi di dati trattati

<b>Origine</b>	<input checked="" type="checkbox"/> razziale	<input checked="" type="checkbox"/> etnica		
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> religiose	<input checked="" type="checkbox"/> filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere	
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> politiche	<input checked="" type="checkbox"/> sindacali		
<b>Stato di salute</b>	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse	<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso	<input checked="" type="checkbox"/> dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente
<b>Vita sessuale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)			
<b>Dati di carattere giudiziario</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			

## Operazioni eseguite

### Trattamento "ordinario" dei dati

<b>Raccolta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
<b>Elaborazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate
Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge : <input checked="" type="checkbox"/> <i>interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)</i>		

#### Particolari forme di elaborazione

##### Interconnessioni e raffronti di dati:

con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente:

- a) *uffici del personale e ragioneria (per l'erogazione del trattamento stipendiale);*
- b) *centri per l'impiego (per reclutamento del personale);*

con altri soggetti pubblici o privati:

- a) *amministrazioni certificanti ai sensi dell'art.43 del D.P.R. n. 445/2000*
- b) *Asl, uffici di collocamento privati, istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza (per gli adempimenti di gestione a vario titolo del rapporto di lavoro);*
- c) *medico competente e responsabile della sicurezza incaricati*
- d) *istituti scolastici di vario ordine e grado (per verifica di titolo di studio);*
- e) *ordini professionali per verifica possesso titolo di studio);*
- f) *autorità giudiziaria (per verifica che non ci siano condizioni ostative al rapporto di lavoro);*
- g) *distretti militari (per verifica assolvimento obblighi di leva);*
- h) *altri datori di lavoro (per verifica richieste permessi ).*

##### Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- a) *Titolari esterni (società e/o liberi professionisti incaricati di attività per conto della Provincia, per la realizzazione di fini istituzionali, come ad esempio elaborazioni stipendiali, consulenze ecc.);*
- b) *organizzazioni sindacali (per computare i permessi nonché le trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega);*
- c) *enti assistenziali, previdenziali, assicurativi (Inail) ed autorità locali di pubblica sicurezza per rilevazione di eventuali patologie o di infortuni sul lavoro a fini previdenziali;*
- d) *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica (per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive);*
- e) *Ministero dell'Economia e Finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di Centro Assistenza Fiscale;*
- f) *uffici competenti per il collocamento mirato e l'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili;*
- g) *strutture sanitarie competenti per le visite fiscali;*
- h) *enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (al fine di gestire la procedura di mobilità);*
- i) *Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale*

## **Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo**

*Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza, nell'ente ovvero in aziende ed istituzioni ad esso collegate) a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture della Provincia per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza, nonché tutti i dati relativi alla selezione ed all'impiego dei volontari del servizio civile. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o su comunicazione di terzi (Autorità giudiziaria, ASL, medico competente, Istituti di previdenza e assicurativi, istituti scolastici di vario ordine e grado), anche previa richiesta da parte della Provincia. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente nei soli casi previsti dalla legge per la concessione dei benefici previsti. I dati sono conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali di legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica; attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.445/2000.*



## Scheda 2

### Denominazione del trattamento:

**Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere l'attività lavorativa.**

### Fonte normativa

- Legge 24 maggio 1970, n. 336 *“Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati”*;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- Legge 05 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 *“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche*;
- Legge 8 agosto 1995, n.335 *“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”* e successive modifiche;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;
- Legge 23 dicembre 2000, n.388 *“Legge finanziaria 2001”*;
- Legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 *Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*;
- Legge regionale del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 *Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*;
- Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti

### Tipi di dati trattati

<b>Stato di salute</b>	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse	<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso
------------------------	---	---	--

### Operazioni eseguite

#### Trattamento "ordinario" dei dati

<b>Raccolta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
<b>Elaborazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate
Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la consultazione interna, la rettifica, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: <input checked="" type="checkbox"/> interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)		

## Particolari forme di elaborazione

### Interconnessioni e raffronti di dati:

con altri soggetti pubblici o privati:

a) amministrazioni certificanti ai sensi dell'art.43 del D.P.R. n.445/2000

b) INAIL (per verifica liquidazione equo indennizzo);

c) strutture sanitarie (per verifica autocertificazioni presentate dagli interessati).

### Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo);
- comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio);
- Ragioneria provinciale dello Stato (in caso di invalidità contratta per cause di servizio, ai fini del riconoscimento all'equo indennizzo);
- INPS (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata);
- Prefettura ( ai fini dell'emissione del parere sul riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata).

## Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

*I dati sullo stato di salute vengono acquisiti a seguito della richiesta presentata dall'interessato e da terzi (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio, nonché dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di equo indennizzo). In caso di invalidità assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e la relativa pratica, contenente dati sulla salute, viene trasmessa all'INPS. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.43 del D.P.R. n.445/2000. Il verbale dell'organo di consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato di verifica delle cause di servizio che esprime un parere definitivo sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio. Il riconoscimento di invalidità contratta per causa di servizio ha valore di accertamento definitivo per le richieste di equo indennizzo e di pensione privilegiata. In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inail per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa.*

### Scheda 3

#### Denominazione del trattamento:

**Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni.**

#### Fonte normativa

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*;
- Legge 30 aprile 1999, n. 120, *Disposizioni in materia di elezioni degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*;
- Legge 05 luglio 1982, n. 441, “*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*”;
- Legge 19 marzo 1990 n. 55 (art. 15), “*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*”;
- Legge 6 novembre 2012 n.190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 7 aprile 2014 n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento provinciale per la disciplina delle nomine e delle revoche dei rappresentanti della Provincia;
- Regolamento provinciale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del consiglio provinciale;
- Regolamento delle elezioni provinciali di secondo livello approvato con deliberazione n. 74 in data 13 agosto 2014 del Presidente della Provincia nelle funzioni di Consiglio provinciale Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 in data 23 novembre 2016;
- Regolamento del consiglio Provinciale;
- Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni;
- Statuto provinciale.

#### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, esercizio del mandato degli organi rappresentativi e di affidamento di incarichi di rappresentanza in enti, aziende e istituzioni, nonché accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine a cariche direttive di persone giuridiche

#### Tipi di dati trattati

<b>Origine</b>	<input checked="" type="checkbox"/> razziale	<input checked="" type="checkbox"/> etnica
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> religiose	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> politiche	<input checked="" type="checkbox"/> sindacali
<b>Stato di salute</b>	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso
<b>Vita sessuale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)	

**Dati di carattere giudiziario**

## Operazioni eseguite

### Trattamento "ordinario" dei dati

<b>Raccolta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
<b>Elaborazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate
Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: <input checked="" type="checkbox"/> <i>interconnessioni e raffronti, comunicazione, diffusione (come di seguito individuate)</i>		

### Particolari forme di elaborazione

**Interconnessioni e raffronti di dati:**

con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente:

a) *uffici del personale e ragioneria per l'erogazione degli emolumenti.*

**Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:**

a) *Ministero dell'Economia e Finanze per dichiarazione dei redditi nel caso in cui l'ente svolga la funzione di Centro Assistenza Fiscale e al Ministero dell'Interno per l'anagrafe degli amministratori locali*

**Diffusione:**

a) *pubblicazione all'albo pretorio delle decisioni in materia di candidabilità (d.lgs. n.267/2000);*

b) *anagrafe degli amministratori locali (d.lgs. n. 267/2000);*

c) *pubblicazione nella sezione trasparenza dei dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione (d.lgs. n.33/2013 e l. n.190/2012)..*

### Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

*Al fine di valutare eventuali cause ostative alla candidatura dei singoli soggetti, così come per la pronuncia di decadenza di diritto (preventiva o successiva) dall'incarico, vengono acquisiti i dati giudiziari dalla Procura della Repubblica, dall'Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale, dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno. Le decisioni in materia di candidabilità, contenenti in particolare la sigla politica di appartenenza dell'interessato, vengono pubblicate all'albo pretorio. Oltre alle informazioni di carattere politico, sindacale, religioso e di altro genere, la Presidenza della Provincia tratta i dati sanitari degli organi istituzionali al fine di verificare la loro partecipazione alle attività dell'ente; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati vengono diffusi nei casi previsti dalla normativa in vigore (pubblicazione all'albo pretorio delle decisioni in materia di candidabilità ai sensi d.lgs. n.267/2000; pubblicità dell'anagrafe degli amministratori locali ai sensi del citato d.lgs. n.267/2000). Con riferimento alla nomina del difensore civico, la valutazione del dato politico e giudiziario, in relazione alla presentazione dei curricula, avviene sia a livello politico (da parte dei gruppi consiliari e dei relativi uffici di supporto), sia a livello amministrativo (da parte degli organi della provincia, deputati all'istruttoria e alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi). Il trattamento è altresì finalizzato all'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei candidati alle nomine presso enti, aziende e istituzioni.*

## Scheda 4

### Denominazione del trattamento:

**Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi provinciali.**

### Fonte normativa

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 6 novembre 2012 n.190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" e successive modifiche e integrazioni;
- Statuto provinciale;
- Regolamento per la disciplina delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale di Verona approvato con deliberazione n. 74 del 13 agosto 2014, adottata dal Presidente della Provincia, con le funzioni del Consiglio provinciale;
- Regolamento provinciale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del consiglio provinciale;
- Regolamento per la disciplina delle nomine e delle revocche dei rappresentanti della Provincia;
- Regolamento per la disciplina delle deliberazioni del Presidente
- Regolamento sulla trasparenza amministrativa e sull'accesso ai documenti.

### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

### Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

<b>Origine</b>	<input checked="" type="checkbox"/> razziale	<input checked="" type="checkbox"/> etnica		
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> religiose	<input checked="" type="checkbox"/> filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere	
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> politiche	<input checked="" type="checkbox"/> sindacali		
<b>Stato di salute</b>	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse	<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso	<input checked="" type="checkbox"/> anamnesi familiare
<b>Vita sessuale</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Dati di carattere giudiziario</b> <input checked="" type="checkbox"/>				

### Operazioni eseguite

#### Trattamento "ordinario" dei dati

<b>Raccolta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
<b>Elaborazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate

Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:  comunicazione e diffusione (come di seguito individuate)

## **Particolari forme di elaborazione**

### **Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:**

*a) amministrazioni interessate o coinvolte nelle questioni oggetto dell'attività politica, di controllo e di sindacato ispettivo.*

### **Diffusione:**

*a) limitatamente ai dati indispensabili ad assicurare la pubblicità dei lavori dei consigli provinciali, delle commissioni e degli altri organi provinciali ( d.lgs. n. 267/2000);*

*b) pubblicazione nella sezione trasparenza dei dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione (d.lgs. n.33/2013 e l. n.190/2012).*

### **Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo**

*Nell'ambito delle proprie prerogative, i consiglieri provinciali possono formulare atti sia di indirizzo politico (quali mozioni, ordini del giorno e risoluzioni), sia di sindacato ispettivo (presentando interrogazioni ed interpellanze), secondo le modalità stabilite dallo Statuto provinciale e dal regolamento interno del Consiglio provinciale. Le predette attività possono comportare il trattamento di dati sensibili e giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze. Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono inoltre essere diffuse ai sensi del decreto legislativo n.267/200 in ottemperanza al regime di pubblicità degli atti e delle sedute dei consigli provinciali, delle commissioni e degli altri organi provinciali.*

## Scheda 5

### Denominazione del trattamento

Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione.

### Fonte normativa

- Codice penale,
- Codice Civile,
- Codice di procedura civile,
- Codice di procedura penale;
- Codice della giustizia amministrativa
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e integrazioni*;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- CCNL;
- legge 24 novembre 1981 n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*.
- Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Regolamento provinciale di contabilità;
- Statuto provinciale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria.

### Tipi di dati trattati

<b>Origine</b>	<input checked="" type="checkbox"/> razziale	<input checked="" type="checkbox"/> etnica		
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> religiose	<input checked="" type="checkbox"/> filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere	
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> politiche	<input checked="" type="checkbox"/> sindacali		
<b>Stato di salute</b>	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse	<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso	<input checked="" type="checkbox"/> dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente
<b>Vita sessuale</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Dati di carattere giudiziario</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			

### Operazioni eseguite

#### Trattamento "ordinario" dei dati

<b>Raccolta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
<b>Elaborazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate
Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: <input checked="" type="checkbox"/> <i>interconnessioni e raffronti, comunicazione (come di seguito individuate)</i>		



## Particolari forme di elaborazione

### Interconnessioni e raffronti di dati:

con altri trattamenti o banche dati dello stesso Ente:

*a) uffici e banche dati dell'Ente (per la gestione completa delle singole controversie);*

con altri soggetti pubblici o privati:

*a) amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.445/2000;*

*b) autorità giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici incaricati della tutela giuridica dell'ente, assicurazioni, Inail, Inpdap, enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi e sanzioni (Agenzia regionale protezione ambientale) per la gestione completa delle singole controversie;*

*c) siti internet istituzionali, autorità giudiziarie e banche dati di divulgazione giuridica.*

### Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

*a) Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici incaricati della tutela giuridica dell'ente, assicurazioni, Inail, Inps, enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, Arpa, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi).*

### Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

*Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relativi ai familiari del dipendente, nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio e nelle sentenze. I dati, oltre ad essere raccolti dagli interessati, vengono raccolti anche da terzi (Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica dell'ente, Arpa).*

*Vengono effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.43 del D.P.R. n.445/2000. Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria (che può anche comunicarli all'ente), al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; all'Inail, all'Inps, agli enti di patronato ed ai sindacati (incaricati di indagini difensive proprie e altrui); alle società di riscossione tributi/sanzioni, all'Arpa, nonché al consulente della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, nonché per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso: la gestione del personale, le sanzioni amministrative irrogate dall'ente, gli illeciti amministrativi e penali connessi a specifiche funzioni ispettive dell'ente. Vengono effettuate operazioni di trattamento di dati finalizzate alla resa di dichiarazione ai sensi dell'art. 547 CPC nell'ambito di procedura esecutiva; procedimenti arbitrali; procedimento connesso al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro.*



## Scheda 6

### Denominazione del trattamento:

**Attività di controllo e vigilanza in materia ambientale effettuata dai corpi di polizia provinciale, dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e uffici preposti.**

### Fonte normativa

- Regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604 *"Testo Unico sulla Pesca"*;
- Regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486 *"Regolamento per la pesca fluviale e lacuale"*,
- Codice di procedura civile;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e integrazioni*;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale* e successive modifiche e integrazioni
- Legge 14 agosto 1991, n. 281 *"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 *"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183"*;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge-quadro sull'inquinamento acustico"*;
- Regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 137 del 6 luglio 2002"*;
- Legge 23 marzo 2001, n. 93 *"Disposizioni in campo ambientale"*;
- Legge 11 febbraio 1992, n.157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59/97"*;
- Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, *"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"*;
- Decreto del presidente della repubblica 10 giugno 1955, n.987, *"Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste"*;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, *"Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale"*.
- Legge regionale del Veneto del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"* e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale del Veneto 28 aprile 1998, n. 19 *"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto"* e successive modifiche ed integrazioni
- Legge regionale del Veneto 19 agosto 1996, n. 23 *"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"*;

- Legge regionale del Veneto 5 gennaio 2007 n.1 *Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012*;
- Regolamento regionale del Veneto del 12 Agosto 2013 n.2 – *Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda*.
- *Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Provincia di Verona ad esclusione del lago di Garda*, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 febbraio 2000, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;
- *Regolamento provinciale per la caccia nella zona faunistica delle Alpi* approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 25 novembre 2003 n.73 e deliberazione del Consiglio Provinciale del 26 novembre 2003 n. 74 e successive modificazioni e integrazioni;
- *Regolamento del Corpo di Polizia provinciale* approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 28 maggio 1998 n. 8/369 e deliberazione della Giunta Provinciale del 17 settembre 1998 n. 2/730.
- *Regolamento provinciale sulle procedure sanzionatorie amministrative in materia di tutela della fauna e delle risorse ittiche* approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 18 maggio 2017, n.18;
- Legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 *Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*
- Legge regionale del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 *Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*
- Corte Costituzionale, sentenza n.82 del 21 febbraio 2018, depositata il 20 aprile del 2018.

### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo

### Tipi di dati trattati

Stato di salute	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali
Dati di carattere giudiziario	<input checked="" type="checkbox"/>

### Operazioni eseguite

#### Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
Elaborazione	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate
Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: <input checked="" type="checkbox"/> interconnessioni e raffronti, comunicazione (come di seguito individuate)		

#### Particolari forme di elaborazione

Interconnessioni e raffronti di dati:

con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente:

- uffici interni (per l'espletamento delle pratiche relative all'irrogazione delle sanzioni amministrative);
- ufficio legale (in caso di opposizione all'ordinanza ingiunzione).

con altri soggetti pubblici o privati: *amministrazioni certificanti ai sensi dell'art.43 del D.P.R. n.445/2000*

*a) autorità giudiziaria per verifica della autenticità delle dichiarazioni rese.*

**Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:**

- *ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (per gli accertamenti previsti dalla normativa sull'inquinamento);*
- *Autorità giudiziaria (qualora venga riscontrata una connessione obiettiva con una fattispecie costituente reato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689/81);*
- *Comune (per accertare il ripristino dei luoghi e quindi il regolare smaltimento dei rifiuti);*
- *Questura per comunicazioni di reato rilevante per l'inserimento nel CED ed eventuale provvedimento di sospensione o revoca della licenza di caccia);*

**Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo**

*Gli appartenenti ai reparti o corpi di polizia provinciale, le guardie volontarie in materia ittico-venatoria e gli altri addetti ai controlli in materia ambientale previsti per legge raccolgono e registrano i dati sanitari e giudiziari desunti da irregolarità diverse e, successivamente, li comunicano all'ARPA (per gli accertamenti previsti dalla normativa sull'inquinamento), agli uffici interni (al fine di contestare la violazione amministrativa ed instaurare il relativo procedimento sanzionatorio), ai legali interni o esterni (in caso di opposizione all'ordinanza ingiunzione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.*

## Scheda 7

### Denominazione del trattamento:

Attività in materia di sicurezza stradale effettuate dai corpi di polizia provinciale.

### Fonte normativa

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" (artt. 11 – 12);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988 n. 40 "Norme in materia di polizia locale";
- Regolamento del Corpo di Polizia provinciale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 28 maggio 1998 n. 8/369 e deliberazione della Giunta Provinciale del 17 settembre 1998 n. 2/730;
- Legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali
- Legge regionale del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017
- Corte Costituzionale, sentenza n.82 del 21 febbraio 2018, depositata il 20 aprile del 2018.

### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di polizia amministrativa.

### Tipi di dati trattati

Stato di salute	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Operazioni eseguite

#### Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
Elaborazione	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate

Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:  interconnessioni e raffronti, comunicazione (come di seguito individuate)

#### Particolari forme di elaborazione

Interconnessioni e raffronti di dati:

con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: *avvocatura (per la trattazione, giudiziale o stragiudiziale, dell'illecito e/o del sinistro);*

con altri soggetti pubblici o privati:

- a) *amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ;*
- b) *ASL (per verificare le dichiarazioni rese).*

**Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:**

- a) *Motorizzazione civile a Prefettura (per comunicare le sanzioni elevate e per trasmettere gli elementi necessari per l'emissione degli atti di competenza nei riguardi dei permessi di guida, nonché per la decisione sui ricorsi);*
- b) *Autorità giudiziaria (per comunicare gli eventuali illeciti riscontrati);*
- c) *società assicurative (nei casi consentiti dalla legge);*
- d) *familiari delle persone coinvolte (nei casi consentiti dalla legge);*
- e) *eventuale legale esterno incaricato della trattazione (giudiziale o stragiudiziale) del sinistro.*

**Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo**

*I dati vengono acquisiti dall'interessato, ovvero da ASL ed ospedali, in occasione di controlli ordinari ovvero di incidenti e/o infortuni verificatisi nell'ambito del territorio di competenza provinciale; gli stessi servono per l'accertamento dei fatti. A tal fine vengono acquisiti presso ASL e ospedali i dati prognostici delle persone coinvolte. Vengono verbalizzati i fatti e contestate le eventuali violazioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o che comportino provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono trasmessi rispettivamente all'Autorità giudiziaria ed ai soggetti interessati a vario titolo (società assicurative, familiari dell'interessato) nei casi consentiti dalla legge. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.*

## Scheda 8

### Denominazione del trattamento:

Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi.

### Fonte normativa

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e integrazioni*
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59/97"*;
- Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- Legge 6 giugno 1974, n.298 *"Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merci su strada"*;
- Legge 23 dicembre 1997, n. 454 *"Interventi per la ristrutturazione e dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 *"Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche"*, art. 28;
- Legge 8 agosto 1991, n. 264 *"Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"*;
- Legge 15 dicembre 1992, n. 21 *"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 *"Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche"*;
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"* e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*;
- Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 *"Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"*;
- Legge 13 agosto 2010 , n. 136 *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Legge regionale del Veneto 21 novembre 2008, n. 21 *"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"*;
- Legge regionale del Veneto 14 settembre 1994, n. 46 *"Disciplina dei servizi atipici"*;

- Legge regionale del Veneto 30 luglio 1996, n. 22 *“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea per via di terra”*;
- Legge regionale del Veneto 30 ottobre 1998, n. 25 *“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”*;
- Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 *“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;
- Legge 29 marzo 2001, n.86 *Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*;
- Deliberazione della giunta regionale 26 novembre 2011 n. 1734, *Attuazione della delega alle Province dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale.(L.R. 11/2001, art. 80 - D.Lgs. 152/2006, art. 287)*;
- *Regolamento provinciale per la disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con deliberazione Consiglio provinciale del 20 luglio 2010, n. 57*;
- *Regolamento provinciale per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 19 luglio 2003 n. 52 e successive modificazioni e integrazioni*;
- *Regolamento provinciale per la disciplina dell’attività delle autoscuole e dei centri d’istruzione automobilistica approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 25 gennaio 2006 n.6*;
- *Regolamento provinciale per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 16 luglio 2003, n. 53 e successive modifiche e integrazioni*;
- *Regolamento provinciale per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi e persone approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 5 luglio 2006 n. 53*;
- *Regolamento per la disciplina delle funzioni provinciali in materia di centri di revisione veicoli approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 5 luglio 2006*;
- Legge regionale del Veneto 28 aprile 1998, n. 19 *“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto” e successive modificazioni*;
- Legge regionale del Veneto 11 maggio 2015, n. 9 *Modifiche ed integrazioni della Legge regionale del Veneto 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”*;
- Legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993 n. 50 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni*;
- Regolamento regionale del Veneto del 12 Agosto 2013 n.2 – *Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda*;



- Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Provincia di Verona ad esclusione del lago di Garda, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 febbraio 2000, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;
- *Regolamento provinciale per la caccia nella zona faunistica delle Alpi* approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 25 novembre 2003 n.73 e deliberazione del Consiglio Provinciale del 26 novembre 2003 n. 74 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 *Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*;
- Legge regionale del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 *Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*.

### **Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento**

Riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche o franchigie, o al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

### **Tipi di dati trattati**

Stato di salute       patologie attuali       patologie pregresse       terapie in corso

### **Operazioni eseguite**

#### **Trattamento "ordinario" dei dati**

**Raccolta**                       presso gli interessati                       presso terzi

**Elaborazione**               in forma cartacea                       con modalità informatizzate

Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:

### **Particolari forme di elaborazione**

**Interconnessioni e raffronti di dati:**

con altri soggetti pubblici o privati:

- a) *autorità giudiziaria (per effettuare raffronti sulle autodichiarazioni, relativamente ai dati di carattere giudiziario);*
- b) *enti locali, comunità montane, enti parco e associazioni di protezione ambientale (in caso di violazioni riscontrate nell'esercizio di compiti di vigilanza che possano costituire ipotesi di reato);*
- c) *ASL (per certificazioni di idoneità fisica all'esercizio di attività di revisione);*
- d) *istituti scolastici per superiori o Università (per verificare i titoli di studio autocertificati dai titolari e dai responsabili tecnici di imprese di revisione);*
- e) *Questura per verificare gli estremi del permesso di soggiorno in caso di soggetto extracomunitario;*
- f) *Camera di Commercio (per verificare le certificazioni rese dalle imprese).*

**Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:**

1. *Dipartimento trasporti terrestri (per accertare i requisiti professionali per le autofficine di revisione; per l'accesso all'esame CAP per l'accertamento dell'idoneità all'iscrizione al ruolo di conducente; per l'esercizio del servizio taxi e ncc; per consentire la vigilanza tecnica e il coordinamento delle funzioni sulle autoscuole*
2. *Questura e Carabinieri (per consentire l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a seguito dell'attività di vigilanza svolta);*



3. *Regione*
4. *Autorità giudiziaria (per eseguire i controlli sulle dichiarazioni sostitutive);*
5. *Questura per verificare gli estremi del permesso di soggiorno in caso di soggetto extracomunitario;*
6. *Camera di Commercio per la tenuta del ruolo.*

### **Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo**

*La Provincia tratta dati di natura sanitaria al fine di ammettere i candidati a sostenere gli esami per il rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi, come previsto dalle relative norme di settore.*

*In particolare: per poter sostenere “l'esame di caccia”; per essere nominati guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche (GGV) e guardie ambientali volontarie (GAV) a seguito del superamento di un apposito corso di qualificazione e formazione; per l'iscrizione all'albo provinciale (quale articolazione dell'Albo Nazionale) degli autotrasportatori, e autotrasporto di merci in conto proprio (rilascio nuove licenze, variazioni e revoca); per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di istruzione di conducenti di veicoli a motore, di revisione di veicoli. Si effettuano interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. I dati vengono forniti dall'interessato o vengono acquisiti da ASL, Autorità giudiziaria, Camera di commercio, Dipartimento trasporti terrestri, Istituti scolastici superiori ed Università; le informazioni ottenute possono poi essere comunicate alla Motorizzazione civile, all'Autorità giudiziaria, alla Regione, ed alla Questura per effettuare le necessarie verifiche su quanto dichiarato dall'interessato ovvero per garantire una ottimale erogazione del servizio.*

## Scheda 9

### Denominazione del trattamento:

Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di predisposizione dei piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile.

### Fonte normativa

- Legge regionale del Veneto del 13 aprile 2001, n. 11 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31.03.1998 n. 112*” (Capo VIII).
- Decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 (legge di conversione del 12 luglio 2012 n. 100) *Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*
- Decreto Legislativo 2.01.2018, n. 1 “*Codice della Protezione civile*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2018
- Legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 *Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*
- Legge regionale del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 *collegato alla legge di stabilità regionale 2017*

### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività demandate dalla legge per le finalità in materia di protezione civile

### Tipi di dati trattati

<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere	
<b>Stato di salute</b>	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso

### Operazioni eseguite

#### Treatmento "ordinario" dei dati

<b>Raccolta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
<b>Elaborazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate
Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: <input checked="" type="checkbox"/> <i>comunicazione (come di seguito individuate)</i>		

### Particolari forme di elaborazione

**Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti:**

- a) *Associazioni di volontariato di protezione civile, ASL, comune, Prefettura, autorità di pubblica sicurezza (per le attività di programmazione e di svolgimento dell'attività di protezione civile).*

### Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

*Ai fini della predisposizione della programmazione e dell'adozione dei piani di emergenza in materia di protezione civile, le province acquisiscono dati inerenti alla dislocazioni di strutture e/o abitazioni i cui abitanti, per caratteristiche sanitarie o di disagio psicologico, acquisiscono priorità in situazioni di emergenza. I dati acquisiti sia dall'interessato, sia da terzi (ASL, Comune, Prefettura, Associazioni di volontariato di protezione civile, vigili del fuoco, Corpo forestale, autorità di pubblica sicurezza) vengono quindi comunicati ai oggetti coinvolti nelle azioni di intervento, al fine di permettere l'erogazione mirata del servizio.*

## Scheda 10

### Denominazione del trattamento:

### Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione

#### Fonte normativa

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n.382".
- Legge regionale del Veneto 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59/97";
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10, della legge n.137 del 6 luglio 2002";
- Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001 n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31.03.1998 n. 112, Capo IV art. 143 "Beni e attività culturali";
- Legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali
- Legge regionale del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017

#### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di promozione della cultura .

#### Tipi di dati trattati

<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> religiose	<input checked="" type="checkbox"/> filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> politiche	<input checked="" type="checkbox"/> sindacali	
<b>Stato di salute</b>	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali		

#### Operazioni eseguite

##### Trattamento "ordinario" dei dati

<b>Raccolta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
<b>Elaborazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate

#### Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

*Alcuni dati sulle condizioni di salute possono essere acquisiti in relazione ai singoli servizi offerti all'utente (es. assistenza per il superamento di barriere architettoniche, utilizzo di particolari supporti, recapiti al proprio domicilio etc.); altri dati sensibili possono emergere in relazione alle informazioni ricavabili dalle richieste relative ai singoli volumi, ai film ovvero ai documenti presi in visione o in prestito.*

*La Provincia di Verona ha esternalizzato i servizi bibliotecari e ha nominato responsabile esterno del trattamento dei dati il soggetto affidatario del servizio. Allo stesso sono state fornite le istruzioni in ordine al trattamento dei dati e il soggetto affidatario ha individuato gli incaricati al trattamento dei dati.*

## Scheda 11

### Denominazione del trattamento

Attività riguardanti gli istituti di democrazia diretta.

### Fonte normativa

- *Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e integrazioni*
- Statuto provinciale.

### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum e presentazione di petizioni, verifica della relativa regolarità .

### Tipi di dati trattati

<b>Origine</b>	<input checked="" type="checkbox"/> razziale	<input checked="" type="checkbox"/> etnica	
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> religiose	<input checked="" type="checkbox"/> filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere
<b>Convinzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> politiche	<input checked="" type="checkbox"/> sindacali	

### Operazioni eseguite

#### Trattamento "ordinario" dei dati

<b>Raccolta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
<b>Elaborazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate

### Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

*I dati sensibili possono essere trattati nell'ambito delle diverse procedure attivabili per l'iniziativa popolare, le richieste di referendum, il deposito di petizioni: dalla natura delle varie richieste possono infatti emergere orientamenti filosofici, religiosi, d'altro genere, politici o sindacali dei relativi sottoscrittori. Il trattamento dei dati di soggetti che presentano petizioni (le quali generalmente recano solo le generalità dell'interessato e la residenza) è meno complesso, in quanto le informazioni personali non sono né certificate, né verificate.*